

darsi che in un comune o nella stessa possessione vi sia, per esempio, un campo o prato od altra qualunque qualità di coltura la quale spetti veramente allo stesso possessore sia situata nello stesso comune ed abbia le stesse qualità, ma che, per cause provenienti da attitudini intrinseche del terreno o per posizioni fisiche o per altre cause che possano avere influenza sulla maggiore o minore produttività di questo fondo, sia necessario dividerlo in due o più parti, secondo i diversi gradi di attitudine produttiva.

Se la Commissione non ha difficoltà, io per la parte regolamentare di questa legge proporrei di aggiungere questa parola: « ad una medesima qualità e classe di coltura. »

DI REVEL, relatore. La Commissione accetta questa modificazione. Evidentemente, quando si fa il rilevamento parcellare, bisogna distinguere la diversità del terreno e la diversità di coltura.

In una medesima coltura vi sono più classi, e cito un solo esempio:

Un prato è irriguo o non irriguo. Non cessa di essere prato in un caso o nell'altro, ma la sua condizione dell'essere irriguo o no fa che passa assolutamente da una classe all'altra.

Quindi è necessario di farne due appezzamenti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 9 coll'aggiunta proposta dal commissario regio ed acconsentita dalla Commissione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Siccome la classe si distingue nella qualità di coltura, io direi « che ha la medesima qualità di coltura e la medesima classe, » aggiungendo così queste ultime parole.

BRUNET. Domando la parola per chiedere la soppressione della parola *coltura*.

La distinzione dei territori in ragione di coltura fu una delle cause principali che portarono confusione e scompaginamento nei catasti che ebbero luogo sia nel secolo scorso, sia in questo.

Infatti l'esperienza ha dimostrato che la catastazione fatta in un dato tempo non poteva seguire con tutte le modificazioni a cui man mano il proprietario assoggettava il proprio terreno.

Il progresso delle scienze, lo sviluppo dell'agricoltura, la invenzione dei nuovi strumenti, l'introduzione nel nostro paese di novelli metodi di coltivazione, tutto concorre a confermare la mia proposizione, che, cioè, la qualificazione dei terreni in ragione di coltura riesce dannosa in un catasto.

Io quindi propongo che sia tolta la parola *coltura*, e si lasci la sola parola *classe*.

RABBINI, commissario regio. Domando perdono all'onorevole preopinante. Qui si tratta di una legge di catasto, e forse, mi permetta che io le faccia questa osservazione, non ha pensato alla portata, alla significazione di queste parole, *qualità di coltura*, la quale non altro contiene che il primo elemento per la stima; se non farete la stima sulla qualità di coltura, a quale altro elemento sarà dessa appoggiata? Ora, dal momento che si stabiliscono in questo articolo caratteri estrinseci, onde si riconosce un appezzamento dall'altro, il primo carattere estrinseco è quello della qualità di coltura, e questo, dico, deve servire di prima base e di primo elemento al sistema censuario. Questo è uno dei lati più importanti ed indispensabili per l'operazione catastale.

Riguardo poi agli inconvenienti che accenna, e che riflettono più particolarmente la mobilità delle diverse qualità di coltura, io prego la Camera di osservare che in questa parola è implicata un grande principio, quello, cioè, che riguarda la conservazione dell'estimo catastale; noi intanto facciamo

il catasto per quanto riguarda ai beni rurali secondo la qualità di coltura che si riconosce all'atto del rilevamento parcellare; riguardo poi al tener conto delle variazioni che possono succedere nella coltura, ammetto che dall'epoca in cui fu fatto il catasto francese a quest'ora ebbero luogo delle grandi variazioni, ma questo sarà un oggetto del quale più particolarmente ed in modo chiarissimo si occuperà la legge della conservazione dell'estimo. Non mi estendo ora in maggiori spiegazioni a questo riguardo; dico solo che, se noi togliessimo le parole *qualità di coltura*, sarebbe tolto l'elemento primo, indispensabile per procedere all'estimo dei terreni e per ciò sconvolto intieramente tutto il sistema onde è retta la legge che si sta discutendo.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda appoggiare l'emendamento proposto dal deputato Brunet. (È appoggiato.)

L'onorevole Brunet ha la parola.

BRUNET. Le osservazioni esposte dal signor commissario regio mi hanno maggiormente confermato nella mia opinione. Il signor commissario si limita a far osservare che egli tiene conto della coltura per poter addivenire alla stima; ma io farò osservare a mia volta che qui non si tratta di stima, ma beusi di definire l'appezzamento e di qualificarlo in ragione di coltura. Dico adunque che dell'elemento compreso sotto il nome di coltura si potrà servire l'estimatore per assegnare un determinato valore al fondo. A questo riguardo non faccio osservazioni, ma, quando si voglia che questo carattere serva di norma per la formazione del catasto, dirò che l'esperienza fatta in ordine ai catasti del secolo scorso e del presente ha dimostrato come questo carattere si debba abbandonare affatto se si vuole avere un catasto stabile e duraturo.

RABBINI, commissario regio. Ho detto che nell'articolo 9 si esprimono i caratteri estrinseci onde si distingue l'uno dall'altro appezzamento, ed ho anche più volte accennato al rilievo parcellare di ciascuno di essi. Ma, secondo la proposta dell'onorevole preopinante, una tenuta di 500 ettari, per esempio, divisa in cinque o sei appezzamenti, e formata di prati, campi, vigne e boschi, non costituirebbe che un solo appezzamento. Così la qualità di coltura non può più servire di base alla stima, e per conseguenza alla determinazione della rendita netta ed allo stanziamento di un'imposta, ma può servire unicamente ad un puro e semplice accertamento dei limiti dei benefondi.

Vede dunque la Camera che, se noi tenissimo conto di questa divisione della coltura, non potremmo avere l'elemento principale per la stima; in secondo luogo, il catasto non potrebbe servire per l'estimo dei fondi e per lo stanziamento di un'imposta, ma servirebbe unicamente, come quella del cantone di Ginevra, all'accertamento dei benefondi; nè vale il dire che qui non siamo ancora sulla stima, e che questa operazione possa essere eseguita dall'estimatore. A questo riguardo io devo avvertire la Camera dell'inconveniente gravissimo che sorgerebbe dall'adozione di questa massima, ed è che noi saremo costretti a far procedere a due distinte misure: l'una per l'accertamento delle proprietà più o meno estese, l'altra dall'estimatore per la divisione delle colture che si trovano nell'interno di ciascuna possessione, incumbenti questi che involverebbero l'operazione catastale in una congerie ed in un labirinto tale di lavori di procedimento da renderlo in pratica assolutamente ineseguibile.

Faccio ancora osservare essere indispensabile che nella definizione compresa nell'articolo 9 sia compreso anche il carattere estrinseco della qualità di coltura, poichè, quando saremo poi alla parte che riflette la stima, non avremo più